



## Consorzio Comunità Collinare Del Friuli

Colloredo di Monte Albano

### Determinazione nr. 25/ 2012 /Ufficio Personale Li 28/06/2012

Oggetto: Proroga dell'affidamento di una collaborazione a progetto per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria del progetto "Susplan, pianificazione sostenibile in aree montane" finanziato nell'ambito del programma Interreg IV Italia - Austria 2007 - 2013.

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Di Amministrazione n. 61 del 07/06/2012 con la quale si definiva la programmazione triennale del personale per gli anni 2012 - 2014;
- Vista la comunicazione del 15.05.2012 n° 03 ore-1/133-2012 dell'Amt der Kaerntner Landesregierung, ovvero dell'ente capofila del progetto Interreg IVA Project 2326 Susplan con la quale si comunicava ufficialmente la proroga del progetto Susplan al 31.12.2012 per permettere la conclusione del progetto stesso;
- Ritenuto quindi di procedere alla proroga della collaborazione per la gestione a livello organizzativo, amministrativo e finanziario del progetto SUSPLAN, nel rispetto delle procedure e dei regolamenti Interreg e dell'assunzione a tempo determinato e part time di un istruttore direttivo Categoria D - Posizione economica D1 per la realizzazione delle attività previste dal workpackage 3 del progetto SUSPLAN come previsto dal Piano finanziario dettagliato del progetto (finanziamento europeo);
- Considerato che la proroga è solo giuridica e non economica, ovvero non comporta maggior costi a carico del partners, essendo il finanziamento bloccato nel suo complesso e che i fondi per tale proroga saranno reperiti dal WP4 e dal WP5.
- Richiamato l'art. 13, comma 17 della L.R. n. 24/2009 come modificato dalle LL.RR. 12/2010, 17/2010 e 22/2010 che prevede la possibilità di procedere alla proroga o al rinnovo dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro previsti dall'art. 13, comma 16 numeri 3 (Progetti comunitari) e 3bis (tutela minoranze linguistiche) , fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012;
- Richiamato l'art. 13, comma 16 numero 3 che prevede la deroga ai limiti della spesa annua per i contratti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione;
- Valutate le esigenze manifestate dall'ufficio e ritenuto quindi di procedere alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e part time fino al 31.08.2012 e la collaborazione coordinata e continuativa in essere fino al 31.10.2012;
- Ritenuto quindi di procedere alla proroga del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in essere tra il Consorzio e l'operatrice dott.ssa Elena Anziutti nei limiti temporali consentiti dal finanziamento europeo a destinazione vincolata, e comunque come previsto dalla normativa regionale e statale;

- Considerato che i fondi assegnati al WP 5 del progetto in oggetto vedono esauriti i fondi a disposizione e ritenuto di reperire quanto dovuto dal WP 4 "Diffusione dei risultati";
- Considerato che lo spostamento di budget fra i due WP rimane al di sotto del 20% e quindi non è necessaria nessuna autorizzazione da parte dell'organismo europeo;
- Riscontrata l'impossibilità di affidare i medesimi compiti al personale dipendente, in quanto l'attività in questione ha caratteristiche e contenuti professionali che eccedono le ordinarie competenze dei dipendenti consortili;
- Ritenuto quindi di procedere alla proroga dell'affidamento dell'incarico alla dott.ssa ANZIUTTI Elena, nata a Tolmezzo il 28.03.1980 e residente a Tolmezzo in Via Battisti, 2/A, C.F. NZTLNE80C68 L185U;
- Esaminato lo schema di contratto di lavoro a progetto;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- Vista la L.R. n.1/2006 e il vigente Statuto del Consorzio;
- Vista la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria;
- Vista la L.R. 17/2004 art.17;

#### **DETERMINA**

1. Di prorogare per le causali in premessa espresse e che si intendono qui richiamate, l'incarico di collaborazione per la gestione a livello organizzativo, amministrativo e finanziario del progetto "SUSPLAN, PIANIFICIAZIONE SOSTENIBILE IN AREE MONTANE" finanziaria dell'ambito del programma Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, nel rispetto delle procedure e dei regolamenti Interreg:
  - alla dott.ssa **ANZIUTTI Elena**, nata a Tolmezzo il 28.03.1980 e residente a Tolmezzo in Via Battisti, 2/A, C.F. NZTLNE80C68 L185U
2. Di definire la durata dell'incarico dal 01/07/2012 e fino al 31/10/2012, secondo orari e modalità predeterminati dagli stessi incaricati nel rispetto della propria autonomia professionale, senza subordinazione gerarchica, in sintonia con le esigenze e gli obiettivi definiti nel progetto.
3. Di quantificare il compenso lordo e onnicomprensivo da erogarsi per le prestazioni effettivamente svolte in Euro 2.933,32 , oltre ad 824,68 per oneri a carico ente ed altre spese.
4. Di approvare l'allegato schema di contratto di lavoro a progetto.
5. Di imputare la somma di € 3.758,00 compreso oneri al conto 005553 Progetti Interreg IV Susplan del Bilancio 2012;  
Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



## Il Responsabile del Provvedimento

dott.ssa Maria Giuditta Lanari

VISTO il suesposto provvedimento, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Ufficio Ragioneria - Il Responsabile del procedimento**

Germana Alloi



COMUNITA' COLLINARE  
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

n. \_\_\_\_\_ priv.

**CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO**

**PREMESSO**

che il Direttore Consortile, con determinazione n. .... / .... in data ..... *allegato sub A* - ha prorogato l'affidamento alla dott.ssa ANZIUTTI Elena di una collaborazione a progetto per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria del progetto "Susplan, pianificazione sostenibile in aree montane" finanziato nell'ambito del programma Interreg IV Italia - Austria 2007-2013 presso la sede consortile;

che l'Amt der Kaerntner Landesregierung, ovvero dell'ente capofila del progetto Interreg IVA Project 2326 Susplan ha comunicato con nota del 15.05.2012 n° 03 ore-1/133-2012 la proroga del progetto Susplan al 31.12.2012 per permettere la conclusione del progetto stesso;

che la dott.ssa ANZIUTTI Elena, con la sottoscrizione del presente atto dichiara ad ogni conseguente effetto di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste per l'assunzione di detto incarico;

**tra i signori**

- **LANARI dott.ssa Maria Giuditta**, Direttore della Comunità Collinare del Friuli, con sede in Colloredo di Monte Albano, Piazza Castello, n.7, C.F. 80010250308;
- **ANZIUTTI dott.ssa Elena**, nata a Tolmezzo il 28 marzo 1980 e residente in via Battisti, 2/A, - comune di Tolmezzo (UD) - C.F. NZT LNE 80C68 L185 U

**si conviene e stipula quanto segue:**

**- art.1 Oggetto dell'incarico -**

Il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" proroga alla dott.ssa ANZIUTTI Elena l'incarico di collaborazione a progetto per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria

del progetto "Susplan, pianificazione sostenibile in aree montane" finanziato nell'ambito del programma Interreg IV Italia - Austria 2007-2013, a seguito della comunicazione di proroga ricevuta dall'Amt der Kaerntner Landesregierung, ovvero dell'ente capofila del progetto Interreg IVA Project 2326 Susplan che con nota del 15.05.2012 n° 03 ore-1/133-2012 ha informato del prolungamento della scadenza del progetto Susplan al 31.12.2012 per permettere la conclusione del progetto stesso.

Le prestazioni inerenti la collaborazione sono seguite e verificate a cadenza mensile dal Direttore consortile, e riguardano in particolare la realizzazione del progetto allegato che va inteso quale parte integrante del presente contratto (*Allegato sub B*).

L'incaricato s'impegna a garantire esclusivamente le attività oggetto del presente accordo, sollevando l'ente da qualsiasi responsabilità civile e penale, rimanendo libera di organizzare la sua attività negli orari che andrà autonomamente a individuare e che comunicherà all'Ente. Resta comunque inteso che non sarà sottoposta ad alcuna direttiva tecnico-funzionale né ad alcun potere disciplinare.

La Comunità Collinare del Friuli come sopra indicata e rappresentata non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessario o utile all'espletamento dell'incarico e potrà utilizzare le attrezzature e gli ambiti della sede del consorzio Comunità Collinare del Friuli.

L'incaricato non potrà sottoscrivere atti che impegnano l'ente verso l'esterno ai sensi del T. U. 267/2000.

**- art.2 Durata e orari -**

Il presente contratto avrà durata dal 01/07/2012 al 31/10/2012 ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.



orario di lavoro sarà articolato secondo orari e modalità predeterminati dallo stesso incaricato nel rispetto della propria autonomia professionale, senza subordinazione gerarchica, ma comunque in sintonia con le esigenze e gli obiettivi definiti nel progetto, garantendo comunque almeno cinque presenze mensili presso la sede della Comunità, modificabili in accordo tra le parti.

**- art.3 Tipologia del rapporto -**

Le prestazioni di cui trattasi sono configurate come prestazioni di lavoro parasubordinato, assimilato al dipendente, in un rapporto di lavoro a progetto. L'incarico sarà espletato in modo autonomo, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e quindi al di fuori di quelle che sono le caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro dipendente, ma comunque in sintonia con le esigenze e gli obiettivi del servizio oggetto del presente contratto.

La collaborazione oggetto del presente contratto resa dalla dott.ssa ANZIUTTI Elena, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e pertanto l'incaricata dichiara che non intende in alcun modo far parte dell'organico di questo Ente, ritenendo la propria attività regolamentata esclusivamente da quanto concordato con il presente accordo, nonché dalle disposizioni normative sul contratto d'opera professionale.


**- art.4 Duplicità di incarichi -**

Il lavoratore si impegna a prestare la collaborazione di cui sopra in via continuativa anche se non esclusiva a favore di questo Consorzio.

Il lavoratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività della Comunità Collinare del Friuli.

Il lavoratore a progetto avrà diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, come meglio disciplinato dalle relative leggi speciali.

**- art.5 Compenso e Pagamento -**



Il compenso per la collaborazione che il lavoratore renderà al Consorzio nel periodo suindicato è determinato in onnicomprensivi Euro 2.933,32.- (duemilanovecentotrentatre/32) lordo degli oneri fiscali e degli oneri contributivi a carico dell'incaricato. I compensi verranno liquidati posticipatamente sulle effettive prestazioni svolte, a seguito della presentazione di appositi prospetti indicanti le attività svolte nel mese e previo parere favorevole del Direttore Consortile.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'incaricato dichiara che l'importo su indicato è stato attentamente valutato ed è pertanto ritenuto congruo e tale da garantire la regolare soluzione di tutti gli oneri derivanti dall'effettuazione dell'incarico.

I compensi in esame sono esclusi dall'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art.5, del DPR 26.10.72, n.633.

All'atto dell'erogazione dei compensi il Consorzio opererà le ritenute fiscali previste dall'art. 24 del DPR 29.9.1973, n.600, oltre alle ritenute di legge.

#### - art.6 Rimborso Spese Viaggio -

Nel caso si rendesse necessaria l'effettuazione di spostamenti nell'ambito del territorio in esecuzione del presente mandato, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati ed effettuati prioritariamente con i mezzi di trasporto della Comunità Collinare del Friuli. In assenza di mezzi di trasporto disponibili, l'Ente provvederà al rimborso delle spese di trasferta effettuate con proprio automezzo, previa acquisizione di documentazione giustificativa. Le spese di viaggio sostenute sono così individuate:

- utilizzo mezzo proprio: spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo, di indennità chilometrica pari ad 1/5 al chilometro del prezzo ufficiale della benzina;
- utilizzo mezzi pubblici (corriera, tram, treno, aereo, taxi, nave, traghetto, ecc.): prezzo intero biglietto compresi degli eventuali costi di prenotazione.

#### - art.7 Richiami normativi -

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in un rapporto di lavoro a progetto di cui

(art.47, lett. c bis) del DPR 22.12.1986, n.917.

Il lavoratore dichiara di non essere iscritta ad albi, ruoli ed elenchi professionali, e che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, si rimanda alla disciplina di cui al libro IV – titolo II – capo XIV , al libro V– titolo III del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di lavoro autonomo.

Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'art. 64 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al presente rapporto di lavoro a progetto si applicano le norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/1994, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art. 51, comma 1 della legge 488/1999 e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

#### - art.8 Risoluzione e Controversie -

Il contratto di lavoro si risolve al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.

In caso di gravidanza, malattia o infortunio il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del compenso. In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere se la sospensione del rapporto si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita all'art. 2 del presente contratto.

In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, nel rispetto comunque delle limitazioni normative regionali dell'art. 13 comma 17 L.R. 24/2009 (limite temporale 31.12.2011) e successive modificazioni e integrazioni.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.



Trattandosi di contratto stipulato intuitu personae, il diritto di recesso anticipato può essere esercitato mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata sia dal Consorzio, pagando comunque il compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso, sia dall'incaricato, pagando il diritto al compenso per l'opera svolta, purché vi sia giusta causa di recesso e purché venga evitato, da parte dell'incaricato ogni pregiudizio all'Ente.

Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Ogni modifica a quanto previsto dal presente atto non avrà valore se non approvata dalle parti per iscritto.

**- art. 9 Registrazione -**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione, in caso d'uso.

**- art. 10 Privacy -**

L'Ente è autorizzato a trattare i dati personali forniti dall'incaricato ai soli fini dell'espletamento del procedimento di incarico di cui trattasi. Il collaboratore gode dei diritti di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Letto confermato e sottoscritto

Colloredo di Monte Albano, .....

L'INCARICATO

*ANZIUTTI dott.ssa Elena*

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

*LANARI dott.ssa Maria Giuditta*

